

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1116)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1960, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE (V. Stampato n. 1940)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEIGNI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TIAMBRONI)

E DELLA

PROPOSTA DI LEGGE (V. Stampato n. 1769)

d'iniziativa dei deputati LUZZATTO, BALLARDINI, BERTOLDI, LUCCHI, DE PASCALIS
e FERRI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'11 LUGLIO 1960

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali	L.	25.000
per il personale delle carriere di concetto e equiparate	»	20.000
per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali	»	15.000
per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, i procaccia postali ed il rimanente personale militare	»	12.000

Detta indennità, da corrisondersi mensilmente, non è computabile agli effetti dei trattamenti di quiescenza. Cessa per i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è devoluto a Commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presiedute dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti di lingua tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio, designati dal Provveditore agli studi di Bolzano.

Per i magistrati o altro personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione è nominata dal presidente della Corte di appello di Trento, ed è presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la Commissione è nominata dal Commissario del Governo in Trento ed è presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente Comandante militare territoriale, e composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma.

La conoscenza della lingua tedesca per il commissario ed il vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene attestata, previo accertamento del possesso del requisito, dalle singole amministrazioni centrali di appartenenza.

Art. 3.

Il personale che ritenga di averne interesse dovrà fare domanda di essere sottoposto ad un esame ed inoltrarla al presidente della Commissione, tramite il proprio capo ufficio.

Il presidente della Commissione, chiusa la sessione degli esami, ne renderà noti i risultati ai capi ufficio di provenienza del personale esaminato, e detti capi ufficio avvieranno le pratiche per l'attribuzione delle competenze previste dalle presenti disposizioni alle rispettive amministrazioni centrali.

Art. 4.

Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco, ed in una prova orale.

I brani da tradurre saranno dettati; non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto.

Per il personale del quarto gruppo indicato nel primo comma dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i concorsi per l'ammissione nella carriera dello Stato.

Art. 5.

L'attribuzione della indennità, istituita con la presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale interessato abbia superato le prove di esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui al precedente articolo 2.

Art. 6.

Ai componenti delle Commissioni da istituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è corrisposto il trattamento previsto dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

Art. 7.

Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro del tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale previsto dall'articolo 1.

Art. 8.

I comuni della provincia di Bolzano possono, mediante deliberazione approvata dal competente organo, estendere al proprio personale l'indennità di bilinguismo di cui alla presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del Ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.